

**CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI INSISTENTI PRESSO GLI UFFICI DI CONSIP S.P.A. COMPLEMENTARI ALL'ORDINATIVO DI FORNITURA N. 4103465 DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER "L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000 (ed. 3) - LOTTO 7" – ID 2570 – CIG 9276803403**

**TRA**

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione di Consip S.p.A. del \_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "Consip S.p.A.");

**E**

CPL Concordia Soc. Coop. mandataria del RTI costituito con Consorzio Integra Soc. coop., sede legale in Concordia sulla Secchia (MO), Via Achille Grandi n. 39, iscritta al Registro delle Imprese di Modena al n. 00154950364, C.F. e P.IVA 00154950364, domiciliata ai fini del presente atto in Concordia sulla Secchia (MO), Via Achille Grandi n. 39, in persona \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante (nel seguito per brevità anche "Fornitore");

**PREMESSO CHE**

a) l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica (nel seguito per brevità anche "Ministero") - il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il Fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi Principali di Fornitura ed eventuali Atti Aggiuntivi, di seguito per brevità anche "Ordinativi di Fornitura", deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.lgs. n. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge n. 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza dell'importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche

attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "Information Technology";

c) in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 28 dicembre 2011 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;

d) la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione di un Servizio Integrato Energia, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 12 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. S-97 del 23/05/2012 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 59 del 23/05/2012;

e) in data 19/10/2017 la Consip ha stipulato con il RTI CPL Concordia Soc. Coop. – Consorzio Integra Soc. Coop la Convenzione per l'affidamento del servizio integrato energia per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – ID 1178 (cd. SIE3), lotto 7 (CIG 4227650F21);

f) con Ordinativo di Fornitura n. 4103465 del 17/01/2018 (CIG n. 7354683C66) (di seguito anche "contratto principale") la Consip S.p.A. ha aderito alla Convenzione per l'affidamento del Servizio Integrato Energia edizione 3 – ID 1178 (cd. SIE3), per il Lotto 7. L'importo del predetto ordinativo è pari ad Euro 1.400.511.98 (IVA esclusa) e ha una durata contrattuale di 72 mesi a partire dal 01/05/2018, con scadenza prevista per il 30/04/2024;

g) come indicato nella determina a contrarre del \_\_\_\_\_ pubblicata sul sito istituzionale della Consip S.p.A. a seguito della pandemia dovuta alla diffusione del Covid-19 si è imposta la necessità per la Consip di adottare specifiche misure volte a garantire la salubrità degli uffici e la permanenza del personale nei suddetti ambienti;

h) in particolare, in considerazione del Rapporto dell'Istituto Sanitario di Sanità n. 11/2021 "*Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2 Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2*" (versione del 18 aprile 2021) il quale ha fornito una serie di prescrizioni da adottare per mantenere un buon livello di qualità dell'aria *indoor* in relazione al contenimento del rischio di contagio da COVID-19, si è posta la necessità di acquisire prestazioni complementari all'ordinativo di fornitura di cui in premessa ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. a) del D.lgs. n. 163/2006, applicabile *ratione temporis*, relative: (i) alla sanificazione dei Ventilconvettori e delle Unità autonome (Split) e relativi sub componenti; (ii) a un incremento delle frequenze manutentive (passaggio alla cadenza mensile anziché bimestrale/semestrale/annuale) sia con riferimento alle attività programmate che a quelle sostitutive); (iii) nonché all'attività aggiuntiva di sanificazione dei circuiti aeraulici e relativi sub componenti;

i) con richiesta di offerta prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Fornitore è stato invitato a presentare una offerta economica per le prestazioni di cui al presente Contratto, meglio specificate nel Capitolato Tecnico allegato sub A.

l) in data \_\_\_\_\_ il Fornitore ha presentato l'Offerta economica (allegato sub C);

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a), del D.lgs. n. 163/2006, per l'affidamento di un contratto per la prestazione dei servizi di manutenzione e sanificazione degli impianti insistenti presso gli uffici di Consip S.p.A. – ID 2570 – CIG 9276803403

m) previa valutazione della pertinenza e adeguatezza dell'Offerta presentata, Consip S.p.A. ha approvato l'Offerta economica e ha determinato di affidare al Fornitore ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a), del D.lgs. n. 163/2006 l'esecuzione dei servizi complementari all'ordinativo di fornitura sopra citato, aventi ad oggetto la prestazione dei servizi di manutenzione e sanificazione degli impianti insistenti presso gli uffici di Consip S.p.A. per un importo rispettivamente pari ad Euro \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_/\_\_) oltre IVA e ad Euro \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_/\_\_) oltre IVA da prestarsi dalla data di attivazione del presente contratto sino alla scadenza del contratto principale;

n) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata dalla \_\_\_\_\_ ed avente n. \_\_\_\_\_ per un importo di Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla \_\_\_\_\_ ed avente n. \_\_\_\_\_;

*<in alternativa alla lett. n), qualora non prodotte al momento della stipula del presente Contratto: n) Il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, e si è impegnato a produrre una cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nonché una polizza assicurativa per la responsabilità civile. La cauzione definitiva e la polizza anche se non materialmente allegata al presente atto, ne formeranno parte integrante e sostanziale>*

#### **CONSIDERATO CHE**

o) l'affidamento al Fornitore delle prestazioni di cui sopra, non originariamente previste nel contratto principale, è divenuto necessario per garantire l'esecuzione del servizio di cui al medesimo contratto e che tali prestazioni non sono da questo separabili funzionalmente senza recare un grave inconveniente alla stazione appaltante nell'esecuzione dell'appalto e senza compromettere l'esecuzione del servizio integrato energia;

p) l'affidamento di tali prestazioni a terzi comporterebbe l'intervento di un soggetto diverso su un componente impiantistico oggi gestito dall'attuale Fornitore il quale dalla data di presa in consegna degli impianti ha assunto, per gli Impianti Termici, la qualifica di Terzo Responsabile con il regime di responsabilità connesso a tale qualifica e rispetto al quale svolge già delle attività di manutenzione ordinaria, ai sensi di quanto previsto nell'Appendice 1 al Capitolato Tecnico del contratto principale. Tale affidamento inoltre potrebbe recare un grave inconveniente alla stazione appaltante ai fini della corretta esecuzione dell'appalto posto che potrebbe di fatto precludere al Fornitore di garantire gli SLA contrattuali in termini di parametri di erogazione del servizio (es. temperatura interna e umidità relativa) o di obiettivi di risparmio energetici da conseguire definiti nel contratto principale (es. maggiori consumi derivanti dalle predette attività);

q) tali prestazioni si sono rese necessarie per cause impreviste rappresentante dall'insorgere della pandemia e dalla necessità per il datore di lavoro di seguire le indicazioni rese dalle autorità competenti;

***Ciò premesso e considerato, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate***

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

## **ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle disposizioni che regolano il contratto principale e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
  - l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico);
  - l'Allegato "C" (Offerta economica);
  - l'Allegato "D" (Ordinativo di Fornitura n 4103465 e relativi allegati);
  - l'Allegato "E" (Condizioni Generali) al contratto principale;
  - l'Allegato "F" (Patto di integrità).

## **ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. L'esecuzione del presente contratto è regolata:
  - dalle clausole del presente contratto, dalla Richiesta di offerta, dal Capitolato tecnico allegato alla richiesta di offerta, dalle disposizioni che regolano il contratto principale, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Consip S.p.A. e il Fornitore relativamente alla fornitura del servizio;
  - dall'Offerta economica presentata dal Fornitore in sede di procedura negoziata;
  - dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in virtù del disposto dell'art. 216 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e in base a quanto chiarito dall'ANAC con Comunicato del Presidente dell'11 maggio 2016 "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50 del 18.4.2016";
  - dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
  - dal D.lgs. n. 9 aprile n. 2008, n. 81;
  - dalle norme in materia di Contabilità delle Pubbliche Amministrazioni;
  - dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
  - dal Codice Etico della Consip S.p.A.;
  - dal Patto di integrità;
  - dalle vigenti disposizioni di legge, per quanto qui non espressamente richiamato.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente contratto e quanto contenuto nel contratto principale, prevarranno le previsioni contenute nel presente contratto.
3. La Consip S.p.A., ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
4. È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il Dott. Raoul Saba.
5. È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Dott. \_\_\_\_\_.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a), del D.lgs. n. 163/2006, per l'affidamento di un contratto per la prestazione dei servizi di manutenzione e sanificazione degli impianti insistenti presso gli uffici di Consip S.p.A. – ID 2570 – CIG 9276803403

6. Il Responsabile del Servizio nominato dal Fornitore, cui Consip farà riferimento per gli aspetti generali e interpellierà per ogni problema riguardante l'esecuzione dello stesso, coincide con il Responsabile del servizio del contratto principale.

### **ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

1. Oggetto del presente contratto è l'affidamento di servizi complementari all'ordinativo di fornitura n. 4103465 di adesione alla Convenzione *"per l'affidamento del servizio integrato energia per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n.488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000 (terza edizione) - lotto 7"*.
2. In particolare, i servizi richiesti sono i servizi di gestione, conduzione e manutenzione (ordinaria e straordinaria) ulteriori rispetto a quelli di cui all'ordinativo di fornitura di cui sopra e dettagliatamente indicati nella Richiesta di Offerta e nel Capitolato Tecnico allegato.
3. Tali servizi vengono conferiti e accettati fra le parti senza riserve, a tutte le condizioni, modalità di esecuzione e oneri stabiliti nell'Offerta economica presentata.
4. Il Fornitore prende atto ed accetta che la Consip non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, se non nel limite del 10% dell'importo contrattuale complessivo, riservandosi, pertanto, di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel presente Contratto. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo globale massimo e onnicomprensivo offerto.

### **ARTICOLO 4 - DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente Contratto avrà una durata decorrente dalla "data di attivazione", coincidente con la stipula del contratto stesso, fino al 30/04/2024, termine coincidente con la scadenza del Contratto principale.

### **ARTICOLO 5 - OBBLIGHI SPECIFICI DEL FORNITORE**

1. Il Fornitore si impegna a prestare i servizi nei luoghi indicati da Consip S.p.A. nel contratto principale e nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Tecnico allegato alla Richiesta di Offerta e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa.
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al presente contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
3. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei relativi Allegati.
4. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente contratto e nei relativi allegati; in ogni caso il Fornitore si obbliga ad osservare,

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a), del D.lgs. n. 163/2006, per l'affidamento di un contratto per la prestazione dei servizi di manutenzione e sanificazione degli impianti insistenti presso gli uffici di Consip S.p.A. – ID 2570 – CIG 9276803403

nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a:
  - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale specializzato in relazione alle diverse prestazioni contrattuali;
  - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
  - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi;
  - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
  - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Consip;
  - f) comunicare tempestivamente alla Consip S.p.A., le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
  - g) non opporre alla Consip S.p.A., contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
  - h) malleverare e tenere indenne la Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto del presente contratto, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con la Consip Sp.A.; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della Consip continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale, dal personale della stessa e/o di terzi autorizzati.
8. Il Fornitore dovrà concordare con la Consip gli orari di accesso, i luoghi di accesso e quant'altro serva ad impedire ostacoli allo svolgimento delle attività all'interno dell'immobile. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Consip, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.
9. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal personale della Consip e/o da terzi autorizzati.

10. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici della Consip nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
11. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Consip S.p.A., di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
12. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Consip S.p.A..
13. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alla Consip S.p.A., di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente contratto; (b) prestare i servizi e/o le forniture oggetto del presente contratto nei luoghi indicati da Consip S.p.A. nel contratto principale.
14. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip S.p.A. ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip S.p.A. entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
15. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

#### **ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto le disposizioni di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3 bis, del D.lgs. n. 163/2006.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 118, comma 6, D.lgs. n. 163/2006 in caso di subappalto.

## ARTICOLO 7 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del presente contratto, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 163/2006 il Fornitore ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ avente n. \_\_\_\_\_ di importo pari ad Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00), in conformità con il Facsimile di cui all'Allegato 7 alla Richiesta di Offerta.
2. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Consip.
3. La garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A. ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
4. La Consip potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Consip medesima. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti al Fornitore.
5. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell'art. 306, D.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente al rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo 322 del D.P.R. 207/2010.
6. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

*<in alternativa, nel caso in cui al momento della stipula non sia stata ancora prodotta la cauzione:*

## ARTICOLO 7 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del presente contratto, il Fornitore si impegna a stipulare ed a inviare alla Consip una cauzione definitiva di importo pari ad Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00) ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 163/2006, in conformità con il Facsimile di cui all'Allegato 7 alla Richiesta di Offerta, entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto. Nel caso di mancato rispetto del termine o in caso di mancata presentazione entro il termine una garanzia conforme ai requisiti richiesti, Consip si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
2. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Consip.
3. La garanzia deve garantire tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A. ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.



4. La Consip potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Consip medesima. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti al Fornitore.
5. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell'art. 306, D.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente al rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo 322 del D.P.R. 207/2010.
6. La garanzia deve coprire e gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.>

#### **ARTICOLO 8 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore per la prestazione dei servizi oggetto del presente contratto sono indicati nell'Offerta Economica allegata sub C. Gli stessi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del presente contratto, dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
4. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.lgs. n. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa. I corrispettivi di cui al comma 1 verranno aggiornati nei modi e alle condizioni indicate al paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico.
5. Tali corrispettivi sono dovuti al Fornitore a decorrere dalla Data di attivazione del contratto.
6. I predetti corrispettivi saranno fatturati e saranno corrisposti da Consip S.p.A. con le modalità e le condizioni di rendicontazione e fatturazione di cui al Capitolato Tecnico e secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento delle prestazioni effettuate.
7. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Consip nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.
8. La Consip opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
9. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto (CIG), alla tipologia/natura di lavorazione della prestazione oggetto della fattura e l'indicazione del relativo prezzo unitario, il periodo di competenza

della fattura. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Consip S.p.A., in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, secondo l'allegato "Fatturazione elettronica" al presente Contratto.

10. Le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti della Consip, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi a cui si riferisce.
11. In caso di RTI con fatturazione "pro quota" ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati. In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria, la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti. La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore.
12. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, Consip S.p.A. procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Consip S.p.A., non produrrà alcun interesse.
13. La Consip S.p.A. in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Consip applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
14. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
15. Si precisa che la fattura trimestrale dovrà essere prodotta unitamente ad un documento riassuntivo che contenga la descrizione delle attività trimestrali svolte e del relativo importo dovuto.
16. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del D.lgs. n. 231/2002 s.m.i..
17. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

18. Il bonifico, previo accertamento della Consip della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il conto corrente dedicato è il seguente: \_\_\_\_\_. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Consip S.p.A., i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
19. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. n. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Consip. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

#### **ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONFORMITÀ E VERBALE DI CONTROLLO**

1. Consip provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dagli articoli 312 e ss. del d.P.R. n. 207/2010, ad accertare la regolare esecuzione del presente contratto e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore.
2. Consip, ai fini del rilascio del Certificato di verifica di conformità, dovrà raffrontare i dati risultanti dal verbale di controllo di cui ai paragrafi 3.1 e 3.2 del Capitolato Tecnico con il Programma Operativo degli Interventi.
3. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
4. Consip rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il Fornitore abbia regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore.
5. In conformità a quanto previsto all'art. 312, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010, la Consip S.p.A., ove abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d'arte potrà risolvere il presente Contratto.

#### **ARTICOLO 10 - PENALI**

1. In caso di inadempienze poste in essere dal Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, la Consip procederà all'applicazione delle penali stabilite nel Capitolato tecnico allegato al presente Atto.
2. Ai fini di cui alle precedenti penali, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la prestazione dei servizi contrattualmente previsti in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico e ai documenti ivi richiamati. In tal caso Consip applicherà al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme al Capitolato Tecnico e ai documenti ivi richiamati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Consip S.p.A..
4. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della Consip S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
5. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Consip nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Consip, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
6. Consip S.p.A. potrà avvalersi della cauzione di cui al precedente articolo 6 senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario per il conseguimento dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo.
7. La Consip potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del presente contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, e, se del caso, la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **ARTICOLO 11 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Consip S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato *<in alternativa, nel caso in cui al momento della stipula non sia stata ancora prodotta la polizza>* si impegna a stipulare ed a inviare alla Consip> polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati all'Allegato 8 alla Richiesta di Offerta *<nel caso in cui al momento della stipula non sia stata ancora prodotta la polizza, aggiungere>* entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto. Nel caso di mancato rispetto del termine o in caso di mancata presentazione entro il termine di polizze conformi ai requisiti di cui al predetto Allegato 8, Consip si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto>.
3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento *<nel caso in cui al momento della stipula non sia stata ancora prodotta la polizza, aggiungere>* a decorrere dal termine di cui al comma 2> la piena operatività della copertura assicurativa di cui sopra, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

4. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
5. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità di Consip di incamerare la cauzione a copertura di quanto versato.

## **ARTICOLO 12 - COSTI DELLA SICUREZZA**

1. Il Fornitore, come indicato nel par. 5 del capitolato tecnico, si impegna ad adottare tutte le misure e le cautele necessarie atte a garantire il rispetto degli obblighi di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., cooperando e coordinandosi, in particolare con i referenti della Consip ai fini degli adempimenti di cui all'art. 26 del citato decreto.
2. È fatto obbligo al Fornitore di fornire, entro 15 (quindici) gironi solari dalla data di stipula del presente contratto, la documentazione necessaria per l'integrazione/aggiornamento del "Documento di valutazione dei Rischi Interferenti" standard predisposto dalla Consip e allegato al presente contratto.

## **ARTICOLO 13 – SUBAPPALTO**

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservata di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_ per una quota pari al \_\_\_\_\_ (%) dell'importo contrattuale.

*Ovvero*

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto

2. Per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate, si rinvia alle Condizioni Generali del Contratto principale, nonché, per tutto quanto ivi non disciplinato, alle previsioni di cui all'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006.

## **ARTICOLO 14 - RECESSO**

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.lgs. n. 159/2011, la Consip ha diritto, nei casi di:
  - a) giusta causa
  - b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravidi recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. La Consip ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto al Fornitore.
4. La Consip si riserva inoltre di recedere dal presente Contratto in qualunque momento, anche senza preavviso, qualora vengano meno i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento dell'affidamento dei servizi complementari oggetto del presente contratto. Resta fermo quanto previsto dal precedente comma 3; pertanto, se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto al Fornitore.
5. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
6. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a Consip. Quest'ultima effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

## **ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE**

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip, tramite PEC, per porre fine all'inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che la Consip S.p.A., ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli art. 135 e ss. del D.lgs. n. 163/2006, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

- a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura per l'affidamento del presente contratto;
  - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - c. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A.;
  - d. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi dell'art. 10 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa" del Contratto;
  - e. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 10, delle Condizioni generali di cui al contratto principale;
  - f. qualora il Fornitore fornisca servizi che non abbiano le caratteristiche ed i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico e dai documenti ivi richiamati;
  - g. qualora il Fornitore fornisca servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Tecnico e dai documenti ivi richiamati;
  - h. nei casi di cui ai seguenti articoli del presente contratto: "Obblighi specifici del Fornitore", "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa", "Cauzione Definitiva", "Subappalto", "Verifica di conformità", "Penali", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori condizioni risolutive espresse", "Divieto di cessione del contratto", "Codice Etico, Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012 modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001";
  - i. applicazione di penali oltre la misura massima del 10% del corrispettivo contrattuale indicato al precedente art. 8;
  - j. qualora in sede di Verifica di conformità di attività/fase ritenuti, ad insindacabile giudizio della Consip sia accertato un grave inadempimento contrattuale particolarmente rilevante.
3. In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore si impegna, sin d'ora, a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del Contratto. In generale, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi in favore della Consip.
4. In tutti i casi di risoluzione del la Consip avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con tramite PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della Consip al risarcimento dell'ulteriore danno.

**ARTICOLO 16 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI. ULTERIORI CONDIZIONI RISOLUTIVE ESPRESSE**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto e nelle Condizioni generali allegate al Contratto principale, si conviene che, in ogni caso, Consip, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. o tramite PEC, il presente contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente Consip e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia territorialmente competente.
5. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Consip e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
6. La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.
7. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali



sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

8. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
9. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.
10. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

#### **ARTICOLO 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

1. È fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 117 del D.lgs. n. 163/2006. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Consip. Si applicano, invece, le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ARTICOLO 18 - CODICE ETICO, PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA AI SENSI DELLA L. 190/2012 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001**

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del disposto del D.lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione del Codice etico, del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 predisposti dalla Consip S.p.A. consultabili sul sito internet della stessa, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip.

2. Il Fornitore per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001; (iii) ad operare nel rispetto del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dalla Consip S.p.A.. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip S.p.A. e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

#### **ARTICOLO 19 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Consip per legge.
2. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

#### **ARTICOLO 20 - FORO ESCLUSIVO**

- 1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **ARTICOLO 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- 1 Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del "Regolamento UE", circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della Richiesta di Offerta (v. "Trattamento dei dati personali") che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
- 2 Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del Fornitore dichiara di aver adempiuto agli obblighi di rilascio dell'informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nell'informativa resa.

- 3 In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. n. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D.lgs. n. 50/2016), il contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet [www.consip.it](http://www.consip.it), sezione “Società Trasparente” e [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it); inoltre, ricorrendone le condizioni, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, saranno diffusi tramite il sito internet [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it). Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Fornitore, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.lgs. n. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.
- 4 Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D.lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
- 5 Ove applicabile, in ragione dell’oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato “Responsabile/sub-Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell’Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
- 6 Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o, nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare (o Responsabile) del trattamento, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, Consip potrà applicare le penali eventualmente previste nel Contratto, e potrà risolvere il contratto attuativo ed escutere la garanzia definitiva nei limiti di cui al precedente art. 14, comma 9, salvo il risarcimento del maggior danno.

- 7 Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.
- 8 In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Fornitore dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo, fatta eccezione dei paesi/territori/organizzazioni coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules – BCR o delle Clausole Contrattuali Standard – SCC e ulteriori garanzie). Il Fornitore dovrà comunque garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati abbiano sede nell'UE e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.
- 9 Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell'UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore.
- Nel caso in cui all'esito di eventuali verifiche, ispezioni e audit effettuati dalla Amministrazione Contraente in qualità di Titolare del trattamento, dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate garanzie di cui sopra, l'Amministrazione diffiderà il Responsabile del trattamento all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'Amministrazione ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto attuativo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Roma, li \_\_\_\_\_

Consip S.p.A.

Il Fornitore

il legale rappresentante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante del Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 3 "Oggetto del contratto", art. 4 "Durata del contratto", art. 5 "Obblighi specifici del Fornitore", art. 6 "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", art. 7

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a), del D.lgs. n. 163/2006, per l'affidamento di un contratto per la prestazione dei servizi di manutenzione e sanificazione degli impianti insistenti presso gli uffici di Consip S.p.A. – ID 2570 – CIG 9276803403

“Cauzione Definitiva”, art. 8 “Corrispettivi e modalità di pagamento”, art. 9 “Verifica di conformità e verbale di controllo”, art. 10 “Penali”, art. 11 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”, art. 12 “Costi della sicurezza”, art. 13 “Subappalto”, art. 14 “Recesso”, art. 15 “Risoluzione”, art. 16 “Obblighi in tema tracciabilità flussi finanziari”, art. 17 “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, art. 18 “Codice Etico, Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012 modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001”, art. 19 “Oneri fiscali e spese contrattuali”, art. 20 “Foro esclusivo”, art. 21 “Trattamento dei dati personali”.

Il Fornitore

il legale rappresentante

---

**NB Il presente contratto deve essere sottoscritto con firma digitale**

### ALLEGATO FATTURAZIONE ELETTRONICA

Campo	Descrizione funzionale
<b>1.1.4.</b>	Codice IPA - UFC4IQ
<b>2.1.2.2</b>	Codice contratto (G, T, TT..)/N. D'ordine
<b>2.1.3.2</b>	Codice commessa
<b>2.1.2.6</b>	Codice CUP (ove presente)
<b>2.1.2.7</b>	Codice CIG
<b>2.1.8.1.</b>	Numero DDT
<b>2.1.8.2</b>	Data DDT
<b>2.2.1.15</b>	Tipologia costo (costo consip o rimborso)
<b>2.2.1.16.1</b>	Indicazione se parte fissa o variabile (ove previsto nel contratto)
<b>2.2.1.4</b>	Oggetto della prestazione (indicazione del singolo intervento, figure professionali, fase di riferimento). Compilare una riga per ogni singola riga di ordine.
<b>2.2.1.5</b>	Numero di unità cedute / prestate
<b>2.2.1.7.</b>	Data inizio periodo competenza
<b>2.2.1.8.</b>	Data fine periodo competenza

Gli eventuali allegati dovranno essere digitalizzati ed inseriti anche nella fattura elettronica in formato PDF/A. Nel caso in cui sia stato autorizzato un subappalto/subaffidamento il fornitore su ogni fattura (o in suo allegato pdf/A) deve indicare in modo esplicito se per le prestazioni oggetto della stessa si è avvalso o meno del subappalto/subaffidamento e deve fornire indicazione della società subappaltatrice/subaffidataria (indicando il codice fiscale della stessa, la competenza dei servizi resi e la tipologia di prestazione eseguita) specificando l'importo della fattura (al netto dell'Iva) che dovrà essere corrisposto a tale società.

Nel caso in cui il fornitore sia un RTI, se la fatturazione è effettuata dalla sola mandataria è onere della stessa specificare esplicitamente in ogni fattura la quota di attività svolta dalla/e mandante/i. Se la fattura è emessa da un consorzio è necessario dettagliare gli importi delle attività eseguite dalle consorziate.